

# COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA

Piaza du Buteghin 6805 Mezzovico-Vira

Telefono Fax Sito 091 935 97 40 091 946 34 48 www.mezzovico-vira.ch

Funzionario E-mail Mirko Tamagni mirko.tamagni@mezzovico-vira.ch

6805 Mezzovico-Vira, 12 ottobre 2016 Ris. mun. no. 374-2016

# ORDINANZA MUNICIPALE concernente il controllo degli impianti a combustione, degli impianti alimentati con olio EL o gas e potenza termica pari o inferiori a 1 MW

(del 10 ottobre 2016)

### IL MUNICIPIO DI MEZZOVICO-VIRA

### Richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio EL o gas (TCC);
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;

### ordina:

## Art. 1 Principio

- Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio EL (extra leggero)o gas.
- <sup>2</sup> La presente ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio EL o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
- <sup>3</sup> Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva della tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni.

### Art. 2 Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli

- <sup>1</sup> I cicli di controllo sono stabiliti dall'Autorità cantonale e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
- <sup>2</sup> I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo da parte del controllore ufficiale designato dal Comune.
- <sup>3</sup> Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a / b / d ROIAt; lui stesso ordina i provvedimenti necessari.

# Art. 3 Obblighi del proprietario

- <sup>1</sup> Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).
- <sup>2</sup> Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità è disciplinata dal Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell'11 settembre 2013.
- <sup>3</sup> Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
  - a) consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
  - notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.
- <sup>4</sup> I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

# Art. 4 Categorie di impianti

- a) Categoria 1 Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio EL o gas:
  - 1. bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
  - 2. bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
  - 3. bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
  - 4. bruciatore a olio EL aria soffiata a 1 stadio.
- b) Categoria 2 Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio EL o gas:
  - 1. bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
  - 2. bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante:
  - 3. bruciatore ad olio EL aria soffiata a 2 stadi o modulante;
  - 4. bruciatore sia olio EL che gas a 1 stadio;

- c) Categoria 3 Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
  - 1. bruciatore sia olio EL che gas a 2 stadi;
  - 2. bruciatore sia olio EL che gas modulante.
- d) Categoria 4 Impianti ibridi e di cogenerazione a gas.
- e) Categoria 5 Impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. f. direttive per i controlli della combustione) e i boiler (impianti soggetti ad un controllo "una tantum").

# Art. 5 Tariffe applicate

- Le tariffe, comprensive della tassa cantonale, per il collaudo e il controllo periodo sono definite come segue (IVA esclusa):
- 1. impianti di categoria 1, 2 e 3

**CHF 100** 

# Art. 6 Controlli supplementari

- Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite all'art. 5.
- <sup>2</sup> Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC).
- <sup>3</sup> Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt).
- In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 5 come descritto all'art. 10 cpv. 4 delle direttive per i controlli della combustione.

## Art. 7 Tasse per mancata presenza al controllo

Il proprietario dell'impianto od un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza od impossibilità di effettuare il controllo imputabile al proprietario dell'impianto, verranno fatturate direttamente dal controllore le seguenti tasse amministrative:

1. tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati

CHF 50

2. tassa per richiami scritti in forma raccomandata

CHF 10

# Art. 8 Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

1.	tassa d'invio diffida per il mancato risanamento	CHF 200
2.	tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto	
	risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto	CHF 150
3.	tassa di messa fuori esercizio forzata	CHF 350
4.	tassa per la mancata presenza durante l'esecuzione	CHF 150
5.	prestazioni specifiche su richiesta	CHF/ora 80

### Art. 9 Debitore

- Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.
- La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
- 3 La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

# Art. 10 Incarico al controllore designato dal Municipio

- 1 Il controllore incaricato agisce su mandato del Comune di Mezzovico-Vira.
- <sup>2</sup> L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.

## Art. 11 Doveri del controllore

- <sup>1</sup> Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
- <sup>2</sup> Il controllore, su richiesta, mette a disposizione ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.

### Art. 12 Mezzi e termini di ricorso

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona nei termini di pubblica.

# Art. 13 Pubblicazione ed entrata in vigore

- La presente ordinanza abroga l'ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti di combustione e il catasto degli impianti a legna del 14 marzo 2012.
- <sup>2</sup> La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 13 ottobre al 13 novembre 2016.

# Art. 14 Entrata in vigore

L'entrata in vigore è prevista dall'inizio del 18mo ciclo (1° settembre 2017).

